

Comune di Magliano Alfieri (Cuneo)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.04.2024.**

**Variante parziale n. 1 ai sensi dell'art. 17, 5° comma, L.R. 56/77 e s.m.i., per modifiche cartografiche e normative al vigente P.R.G.C. – Approvazione definitiva. Provvedimenti.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

### DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di approvare definitivamente per le motivazioni indicate in narrativa la predetta Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. redatta ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 costituita dai seguenti elaborati predisposti dall'Ing. Francesco Oddenino iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo con posizione N. 1314:
  - Norme tecniche di attuazione
  - Esame delle osservazioni e relazione tecnica
  - Verifica di assoggettabilità a VAS
  - Tav. 2 – Assetto generale in scala 1:5.000
  - Tav. 3 – Zona collinare in scala 1:2.000
  - Tav. 4 – Zona pianeggiante in scala 1:2.000
  - Tav. 6 – Vincoli in scala 1:5.000
- 3) Di dare atto che la relazione illustrativa della Variante Parziale n. 1 contiene gli estratti delle tavole schematiche delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante attestanti i requisiti di cui all'art. 17, comma 6, della L.R. 56/77 e s.m.i.
- 4) Di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali che ne attuano le previsioni.
- 5) Di dichiarare che la Variante Parziale n. 1 contempla previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale che, per quanto a conoscenza dell'Amm.ne Com.le, non contrastano con Piani Territoriali sovracomunali ad oggi approvati.
- 6) Di dichiarare che l'Amm.ne Com.le non è altresì a conoscenza di progetti sovracomunali approvati (progetti di opere pubbliche di rilievo sovracomunale) che possano interessare la variante in oggetto.
- 7) Di dichiarare che la Variante in questione si configura come Parziale in quanto, a norma del 5° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. - come sostituito a seguito dell'entrata in vigore in data 12/04/2013 della Legge Regionale n. 3/2013 del 25/03/2013 (“Nuove modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, 56 – Tutela ed uso del suolo”) pubblicata sul B.U.R.P. n° 13 del 28/03/2013, soddisfa tutte le seguenti condizioni, ovvero:
  - a) **non** modifica l'impianto strutturale del PRG vigente e **non** interessa l'intero territorio comunale;
  - b) **non** modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque **non** genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

**c) non** riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i.;

**d) non** aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. 56/77 e s.m.i.;

**e) non** incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;

**f) non** incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;

**g) non** incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

**h) non** modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

**8)** Di evidenziare che la capacità insediativa residenziale del P.R.G.C. vigente è pari a 2.649 abitanti e che gli effetti complessivi della Variante Parziale n. 1 rispettano i parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e), f) dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

**9)** Di dare atto che la Provincia di Cuneo, a mezzo determina dirigenziale del Settore Presidio del Territorio N. 706 del 17.05.2022, inoltrata con Prot. N. 31226/2022 ed acquisita con Protocollo comunale N. 1757 in data 18.05.2022, ha espresso, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77, come modificato dalle LL.RR. 21.03.2013, n. 3 e 12.08.2018, n. 17, parere di compatibilità della Variante Parziale n. 18 con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.02.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza.

**10)** Di dare atto che la variante parziale N. 1, a seguito dell'adozione preliminare, è stata depositata in visione presso la Segreteria comunale e pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi dal 28.02.2024 al 28.03.2024 durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione; nel periodo dal 15° al 30° giorno di pubblicazione previsto dalla procedura di cui all'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., ovvero dal 13.03.2024 al 28.03.2024, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati, fatta eccezione per le indicazioni dell'ASL CN2 contenute nella nota del Dipartimento di Prevenzione Prot. 16444/2024 acquisita con Prot. N. 1194 in data 27.03.2024 e degli uffici provinciali contenute nella Determinazione della Provincia di Cuneo, Settore Presidio del Territorio N. 10505/2024, inoltrata con Prot. N. 26505/2024 ed acquisita con Protocollo comunale N. 1212 in data 29.03.2024.

**11)** Di dichiarare che, in merito alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 4/2008, si è proceduto, per la verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S., secondo l'Iter "j.1" (*Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"*) definito dall'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (*"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977 - Tutela e uso del suolo"*) e che la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. si è conclusa con l'esclusione dal procedimento di valutazione ambientale strategica come da provvedimento assunto dall'Organo Tecnico VAS in data 23.04.2024, coerentemente al giudizio unanime dei soggetti con competenze ambientali che hanno fornito il proprio contributo, ovvero: A.S.L. CN2 e Provincia di Cuneo, previo recepimento delle osservazioni da questi formulate.

**12)** Di dichiarare che gli ambiti oggetto di modifica per mezzo della Variante Parziale n. 1 risultano conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica Regionali e Provinciali, nonché ai piani settoriali che ne attuano le previsioni; in particolare, per quanto attiene il Piano paesaggistico regionale (PPR) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 (BUR n. 42 del 19.10.2017), la Variante Parziale n. 1, limitatamente agli ambiti interessati, risulta coerente e rispettosa delle suddette norme specifiche.

**13)** Di demandare l'adozione di tutti gli atti derivanti e conseguenti al presente provvedimento al Responsabile del Servizio Urbanistica.